

Edizione di lunedì 31 agosto 2015

EDITORIALI

[I conti non tornano](#)

di Sergio Pellegrino

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary, circolare 31/E: obblighi RW e rimpatrio giuridico](#)

di Fabrizio Vedana

IMPOSTE INDIRETTE

[I contratti di comodato e di locazione: un confine molto sottile di separazione](#)

di Leonardo Pietrobon

IVA

[Modalità di vendita dei pacchetti turistici dalle agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

[L'omissione dell'RW può essere sanata anche se si è presentato il 730](#)

di Alessandro Bonuzzi

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Lo Studiometro misura la leadership](#)

di Michele D'Agnolo

EDITORIALI

I conti non tornano

di **Sergio Pellegrino**

La sentenza con la quale la **Corte Costituzionale ha bocciato il bilancio del Piemonte** non ha avuto sulla stampa, a mio parere, la risonanza che meritava.

Certo, se ne è parlato, ma senza riflettere quell'**indignazione** che ormai neppure noi cittadini siamo evidentemente in grado di manifestare.

La vicenda può essere riassunta in questi termini.

La Consulta, su sollecitazione della Corte dei Conti, ha dichiarato **incostituzionale il bilancio di assestamento 2013 del Piemonte** perché i soldi prestati dallo Stato per attuare il **piano straordinario per il rimborso dei debiti arretrati della pubblica amministrazione** sono stati usati per **finanziare la spesa corrente, contravvenendo a tutte le regole contabili**.

Il deficit della Regione è stato allora ricalcolato, passando da 300 milioni a 3 miliardi ... con un incremento, quindi, del 1000%.

Naturalmente il problema non è limitato al solo Piemonte: sono nella stesse situazione (almeno) **Lazio, Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia**: in alcuni casi i soldi in questione sono stati utilizzati per pagare anche debiti fuori bilancio, in altre sono stati contabilizzati nei bilanci di competenza incrementando in questo modo fittiziamente la capacità di spesa.

Nessuno conosce con esattezza l'ammontare del buco creatosi, ma le prime stime parlano di **circa 20 miliardi di euro**.

Il Governo ha sostenuto in questi anni la necessità di dotare il Paese di un'**adeguata legge sul falso in bilancio** e ne ha rivendicato con orgoglio l'**entrata in vigore lo scorso 15 giugno**: "Italia più forte" ha affermato Orlando, anche se, ad onor del vero, gli effetti della nuova normativa sembrano andare in senso esattamente contrario, falcidiando i processi in corso (come è già avvenuto per quello dell'ex sondaggista di Berlusconi, Luigi Crespi, al quale è stata annullata la condanna per bancarotta).

Ma **se si vuole giustamente perseguire il falso in bilancio delle imprese**, magari maldestramente (a voler pensar bene) come è avvenuto nel caso di specie, quale può essere la reazione nei **confronti di amministratori della cosa pubblica**, il cui comportamento è stato pesantemente censurato dalla Corte Costituzionale?

Nella sentenza che ha dichiarato incostituzionale il bilancio del Piemonte (ma abbiamo visto che il Piemonte è in buona compagnia) la Consulta ha affermato infatti che *“Una legge dello Stato nata per porre rimedio agli intollerabili ritardi nei pagamenti ha subito una singolare eterogenesi dei fini, i cui più sorprendenti esiti sono costituiti dalla mancata spendita delle anticipazioni di cassa, dall'allargamento oltre i limiti di legge della spesa di competenza, dall'alterazione del risultato di amministrazione, dalla mancata copertura del deficit”*.

In un Paese civile (non necessariamente forte come quello vagheggiato da Orlando) penso che la prima, naturale, reazione sarebbe quanto meno quella delle dimissioni (o della rimozione a furor di popolo) di **questi amministratori**, che, magari anche perseguiendo un fine che ritenevano nobile, e cioè raggiungere il pareggio di bilancio per evitare il blocco degli investimenti, **hanno aggirato tutte le regole esistenti**.

Se così fanno le Regioni, verrebbe da chiedersi, **perché mai dovrebbe essere sanzionato penalmente l'imprenditore che attua la stessa “filosofia” ai conti della propria azienda?**

Il Governo invece, con il **consueto sano pragmatismo italico**, ha deciso di muoversi diversamente, mettendo allo studio un **disegno di legge per modificare il provvedimento del 2012 con il quale l'esecutivo guidato da Letta ha imposto anche agli enti territoriali il pareggio di bilancio** previsto dalla Costituzione.

L'intervento sarà magari anche tecnicamente corretto – perché, come sostengono a Palazzo Chigi, la norma precedente era troppo rigida e penalizzante, verranno applicate sanzioni severe a chi non rispetterà le regole, e così via –, **ma queste tempistiche fanno pensare tanto all'ennesima, enorme, quantità di polvere buttata sotto il tappeto ...**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary, circolare 31/E: obblighi RW e rimpatrio giuridico

di Fabrizio Vedana

Con la *circolare n. 31/E* di venerdì l'Agenzia ha fornito risposte ad alcuni dei numerosi quesiti pervenuti dal mondo professionale e dalle associazioni di categoria.

La circolare fa seguito a quelle emanate nei mesi scorsi sempre sui termini di applicazione della **legge 186/2014** recante disposizioni in materia di emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero.

Il provvedimento chiarisce e precisa, tra l'altro, i **presupposti e le condizioni** in presenza delle quali il cosiddetto **disclosante** potrà vedersi **esentato dagli obblighi dichiarativi** previsti dalla legge sul monitoraggio fiscale.

In tale ambito, al **paragrafo 5.2.**, viene precisato che gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (si pensi ad un conto corrente, ad una gestione patrimoniale o a al classico immobile affittato) ricadono sul contribuente fino al momento in cui i beni stessi, oggetto di emersione volontaria, **non vengono trasferiti giuridicamente alla fiduciaria che li assume in amministrazione divenendone sostituto d'imposta**.

L'Agenzia delle Entrate, come già anticipato dalla stessa nella precedente **circolare 10/E del 13 marzo 2015**, precisa che, al fine di consentire al contribuente-disclosante di andare esente dall'obbligo di indicare i beni nel quadro RW, **non è sufficiente aver conferito incarico alla società fiduciaria ma occorre aver perfezionato il rimpatrio giuridico**.

Detto in altri termini, secondo quanto scrive l'Amministrazione Finanziaria, il trasferimento delle attività detenute all'estero in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario residente (i.e. una società fiduciaria italiana a ciò abilitata ai sensi della legge 1966/39 e del D.M. Industria del 19 gennaio 1995) si considera eseguito solo nel momento in cui la fiduciaria italiana **assume formalmente** in amministrazione o in gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero.

Al fine di comprovare l'avvenuto trasferimento dei beni alla società fiduciaria, ovvero il perfezionamento del rimpatrio giuridico, il contribuente-disclosante (o il professionista che lo assiste nella procedura di emersione volontaria) avrà cura di richiedere all'intermediario un'**apposita attestazione**.

Il citato documento dovrà contenere le generalità del soggetto che si avvale della procedura e

la data di formale assunzione in carico delle attività stesse: di queste ultime dovranno essere fornite **dettagliate informazioni su tipologia, quantità e valore**. Infine, l'attestazione dovrà dare conto, per ciascun bene oggetto di rimpatrio giuridico (attività finanziarie, immobili, opere d'arte, ecc) della **natura del mandato fiduciario** che potrà essere con intestazione dei beni o di mera amministrazione.

Si ricorda, al riguardo, che la stessa Agenzia, con la **circolare n. 28/E dell'11 agosto 2015**, ha previsto l'utilizzo proprio del mandato fiduciario di mera amministrazione per effettuare il rimpatrio giuridico di immobili ottenendone la riduzione massimo delle sanzioni: per tale tipologia di beni, infatti, **la classica operazione di intestazione fiduciaria non è spesso realizzabile per motivi connessi alla normativa legale e fiscale del Paese estero in cui si trova il bene**.

IMPOSTE INDIRETTE

I contratti di comodato e di locazione: un confine molto sottile di separazione

di Leonardo Pietrobon

Un confine sottile separa il **contratto di comodato** dal **contratto di locazione**, creando in alcune circostanze una notevole confusione tra le due tipologie contrattuali e spesso anche delle spiacevoli **conseguenze economiche** oltre che giuridiche.

La nozione di **comodato** è contenuta nell'**articolo 1803 codice civile** il quale, al comma 1, afferma che: “*il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito*”.

La (sostanziale) **gratuità distingue il comodato dalla locazione**, infatti, se per l'uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un **corrispettivo**, il contratto che **si configura è la locazione**.

I tratti essenziali e distintivi del comodato sono:

- la **natura reale**, in quanto il perfezionamento del contratto si ha **con la “consegna” del bene**; affinchè il requisito della consegna sia rispettato, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la stessa non debba rivestire forme solenni, essendo sufficiente che il comodatario sia messo nella condizione di servirsi della cosa;
- la **gratuità**, ravvisabile nella **incompatibilità di un corrispettivo** a carico del comodatario per l'uso della cosa;
- la **unilateralità** che, secondo la dottrina maggioritaria si configura nell'obbligazione del comodante di **non poter chiedere la restituzione** della cosa prima del termine convenuto.

Se in relazione alle caratteristiche delle realtà e unilateralità non sono sorte particolari problematiche, più dibattuta è la natura gratuità del comodato, in quanto non è infrequente che nella pratica quotidiana al contratto di comodato sia apposto un onere, e che:

- il comodatario se ne serva per vantare sul bene che gli è stato concesso in uso, pretese e diritti che vanno ben al di là di quanto previsto e voluto dal legislatore con questa figura contrattuale;
- o che venga utilizzato dal comodante per mascherare un vero e proprio contratto di locazione che comporterebbe obblighi, spese e oneri ben più gravosi.

Per **eliminare ogni equivoco** sulla gratuità del comodato modale è intervenuta in modo significativo la **Corte di Cassazione con la sentenza 28.5.1996, n. 4912**, chiarendo: “*Affinché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del comodante non abbia di per sé contenuto patrimoniale*, ovvero, pur avendolo, si tratti di una prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o comunque di un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non si trovi in un rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario”.

Sulla tale dibattuta questione diverse pronunce, alcune precedenti e altre successive alla Cassazione menzionata, ne hanno in sostanza confermato l'interpretazione, precisando che trattasi di comodato modale e non di locazione immobiliare il contratto in cui il comodatario è tenuto a **pagare i tributi** e le spese per l'immobile (Cassazione n. 2534/1958); a provvedere al pagamento dei **canoni periodici di acqua e luce** (Cassazione n. 3834/1980); a fornire **energia elettrica** al fabbricato, sostenere le spese di **riparazione del fabbricato** e custodire lo stesso (Cassazione n. 9718/1990); a pagare **contributi di bonifica** e le **spese giudiziali** per la difesa della proprietà di un fondo agricolo (Cassazione n. 3021/2001). È chiaro quindi che un **contributo modesto** da parte del comodatario alle spese per le utenze, ad esempio, **non possa qualificarsi come “canone”, difettando il requisito della corrispettività** per l'uso del bene.

Pur essendo essenzialmente gratuito, è inoltre possibile richiedere al comodatario di provvedere a ogni **spesa condominiale** o al **versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese**, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (Cassazione n. 4976/1997).

Naturalmente **occorre quantificare il “contributo” del comodatario**, al fine di evitare la **simulazione** di un contratto di **locazione**. Sulla base di tali riflessioni, quindi, si ritiene che, **se la somma risulta essere puramente simbolica**, totalmente al di fuori degli importi richiesti dal mercato per la locazione o l'affitto, non **si possa configurare una controprestazione** o un corrispettivo e quindi la riqualifica del contratto in questione come un contratto di locazione.

Sotto il profilo della forma, il Codice Civile, che regolamenta tale tipologia contrattuale non prescrive alcun vincolo di forma né sostanziale, né probatoria, di conseguenza come fatto presente dall'Agenzia delle entrate con la **R.M. n. 14/E/2001** prima di stabilire il corretto trattamento fiscale del contratto di comodato ai fini dell'imposta di registro, è bene ricordare che quest'ultima **colpisce tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati in Italia** o, se formati all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto di beni immobili o aziende situate in Italia.

Nel caso di contratto di comodato è opportuno distinguere tra le seguenti due fattispecie:

- contratto di comodato redatto in forma scritta;
- contratto di comodato stipulato verbalmente.

Nel caso di un **contratto di comodato** redatto in **forma scritta**, per una corretta applicazione

dell'imposta di registro, occorre effettuare una **ulteriore distinzione** a seconda che il contratto abbia ad oggetto:

- beni **immobili**;
- beni **mobili**.

Il contratto di **comodato di beni immobili** redatto in **forma scritta** è annoverato tra gli atti soggetti a **registrazione in termine fisso**, con applicazione dell'imposta in misura fissa (€ 200,00) indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Infatti, sia che sia redatto come **scrittura privata non autenticata** che nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per i beni mobili deve essere **registrato, solamente in caso d'uso, con applicazione dell'imposta** di registro nella **misura fissa di € 200,00**.

Per i contratti verbali è necessario invece richiamare l'art. 3 comma 1 D.P.R. n. 131/86, il quale elenca i contratti redatti verbalmente che devono essere sottoposti a registrazione.

Il contratto di **comodato non rientra** tra quelli elencati e, pertanto, **non è soggetto all'obbligo di registrazione** (sia nel caso in cui concerna beni immobili che mobili), tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti (**R.M. n. 71/E/2006**).

L'articolo 3 comma 2 D.P.R. n.131/86, infatti, dispone che al **contratto di comodato** si applichino le **disposizioni dell'articolo 22 D.P.R. n. 131/86**, il quale prevede che “*se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'articolo 69 (ovvero sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta)*”.

La sentenza della **Corte di Cassazione 3.1.91 n. 13** ha, inoltre, affermato che “*nel sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d'imposta*”.

Pertanto restano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta di registro i **contratti verbali** di comodato aventi ad oggetto beni mobili o immobili ad eccezione del caso in cui siano **citati** in altri atti scritti (ad esempio contratti di locazione o affitto di beni immobili nel territorio dello Stato).

In **conclusione**, nel caso di contratti di comodato di immobili è utile ricordare:

1. di **evitare la previsione di corrispettivi specifici**;
2. la **registrazione** del contratto redatto in forma scritta o enunciato in altri atti.

IVA

Modalità di vendita dei pacchetti turistici dalle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo

L'applicazione del regime speciale ai pacchetti turistici venduti dalle agenzie di viaggio deve essere esaminato distinguendo una **triplice situazione**:

1. vendita diretta al viaggiatore;
2. vendita al viaggiatore tramite un'agenzia intermediaria;
3. vendita al viaggiatore tramite un'agenzia che agisce in nome proprio.

Nella prima ipotesi (**vendita diretta al viaggiatore**), i soggetti che intervengono nell'operazione sono l'agenzia organizzatrice (es. *tour operator*) e il viaggiatore.

Il **contratto di viaggio** è sottoscritto dall'agenzia organizzatrice e dal viaggiatore e, ai fini della fatturazione, l'agenzia organizzatrice emette la fattura nei confronti del viaggiatore **senza separata esposizione dell'IVA**, con la dicitura "regime del margine – agenzie di viaggio" e con l'eventuale indicazione della norma (comunitaria o nazionale) di riferimento. La fattura, in particolare, va emessa al momento del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno.

Nella seconda ipotesi (**vendita al viaggiatore tramite un'agenzia intermediaria**), i soggetti che intervengono nell'operazione sono l'agenzia organizzatrice (es. *tour operator*), l'agenzia intermediaria e il viaggiatore. Nel caso considerato, l'agenzia organizzatrice vende il pacchetto turistico direttamente al viaggiatore attraverso l'intermediazione di un'altra agenzia che s'impegna ad acquistare il pacchetto **in nome e per conto del viaggiatore** e ad un **prezzo "al lordo" della provvigion**e alla medesima riconosciuto dall'agenzia organizzatrice.

Ai fini della fatturazione, quest'ultima emette la fattura nei confronti del viaggiatore, domiciliato presso l'agenzia intermediaria, **senza separata esposizione dell'IVA**, con la dicitura "regime del margine – agenzie di viaggio" e con l'eventuale indicazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento. La fattura, in particolare, va emessa **entro il mese successivo** al momento del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno; ciò al fine di consentire all'agenzia organizzatrice, sulla scorta degli elementi forniti dall'agenzia intermediaria, di emettere la fattura nei confronti del viaggiatore.

La provvigion che l'agenzia organizzatrice riconosce all'agenzia intermediaria deve essere documentata da un'**autofattura**, emessa **entro il mese successivo al pagamento** della provvigion stessa. In pratica, per le provvigioni corrisposte agli intermediari, le agenzie che

organizzano il viaggio emettono, per conto degli intermediari che agiscono come mandatari con rappresentanza, una fattura riepilogativa mensile per ciascun intermediario recante l'ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel mese. Nel suddetto documento riepilogativo vanno indicati, **separatamente**, i compensi soggetti a IVA da quelli non soggetti, laddove i primi sono quelli relativi ai viaggi effettuati nell'Unione europea e ai viaggi cd. "misti", mentre i secondi sono quelli relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell'Unione europea, di cui all'art. 9, comma 1, n. 7-bis), del D.P.R. n. 633/1972.

L'autofattura, emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni, deve essere **registrata, entro lo stesso mese, sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro degli acquisti**. Ciò al fine di rendere fiscalmente neutra l'operazione in capo all'agenzia che organizza e vende il pacchetto turistico.

Affinché l'autofattura si consideri "emessa" in base alle vigenti disposizioni in materia di IVA, la stessa deve essere consegnata o spedita all'intermediario che, a sua volta, deve annotarla nel registro delle fatture emesse, in quanto relativa a corrispettivi dello stesso intermediario, senza contabilizzare, ove dovuta, la relativa imposta, in quanto quest'ultima viene assolta, in via ordinaria, dall'agenzia organizzatrice attraverso il particolare meccanismo descritto, basato sulla registrazione della fattura sia "in entrata" che "in uscita".

Infine, nella terza ipotesi (**vendita al viaggiatore tramite un'agenzia che agisce in nome proprio**), i soggetti che intervengono nell'operazione sono, come nella seconda ipotesi precedentemente esaminata, l'agenzia organizzatrice (es. *tour operator*), l'agenzia intermediaria e il viaggiatore. Attraverso questo schema, l'agenzia organizzatrice vende il pacchetto turistico al viaggiatore e l'**agenzia intermediaria** può operare, in via alternativa, **in nome e per conto proprio**, cioè come agenzia venditrice in proprio, ovvero **in nome proprio, ma per conto dell'agenzia organizzatrice**, cioè come mandataria senza rappresentanza.

In entrambe le ipotesi, ai fini della fatturazione, l'agenzia organizzatrice emette la fattura nei confronti del viaggiatore **senza separata esposizione dell'IVA**, con la dicitura "regime del margine – agenzie di viaggio" e con l'eventuale indicazione della norma (comunitaria o nazionale) di riferimento. La fattura, in particolare, va emessa al momento del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno, avendo cura di assoggettare ad IVA la parte del corrispettivo del viaggio effettuato all'interno dell'Unione europea e di indicare la quota di corrispettivo "non imponibile" per la parte eseguita al di fuori del territorio comunitario.

Se l'agenzia intermediaria agisce in veste di mandataria senza rappresentanza, la base imponibile deve essere calcolata **al netto della provvigione** ad essa riconosciuta. In buona sostanza, in applicazione della regola prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, nella fattura dell'organizzatore del viaggio relativa alle prestazioni rese da quest'ultimo al mandatario senza rappresentanza, deve essere indicato il prezzo del pacchetto turistico pagato dal viaggiatore diminuito della provvigione, al lordo dell'imposta, spettante all'agenzia di viaggi.

A sua volta, l'agenzia intermediaria, a prescindere dalla circostanza che operi come venditrice in proprio o come mandataria senza rappresentanza, emette fattura al viaggiatore, **per l'importo pagato dal viaggiatore**, senza esposizione dell'IVA e al momento di effettuazione dell'operazione.

Gli eventuali sconti di natura finanziaria, gli arrotondamenti o gli abbuoni concessi dall'agenzia intermediaria al viaggiatore vanno indicati in fattura separatamente dal prezzo del viaggio e non possono essere scomputati dalla base imponibile, al lordo della relativa imposta, che l'intermediario è tenuto ad assoggettare ad IVA.

Infine, si rammenta che il regime speciale di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 **non è applicabile** alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio che non organizzano i pacchetti turistici per la successiva vendita ai viaggiatori, direttamente o tramite mandatari, ma che **operano in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi**. Ne consegue che trovano applicazione i sistemi ordinari di certificazione dei corrispettivi di cui al D.P.R. n. 696/1996, basati sull'alternatività tra la ricevuta fiscale lo scontrino fiscale e la fattura, mentre nelle **ipotesi di estrema marginalità economica** opera l'esonero contemplato per le prestazioni in parola dall'art. 2, lett. ff), del citato D.P.R. n. 696/1996.

DICHIARAZIONI

L'omissione dell'RW può essere sanata anche se si è presentato il 730

di Alessandro Bonuzzi

Il **quadro RW** costituisce parte integrante del modello Unico, pertanto va presentato secondo le modalità e i termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Ciò ancorché, come adempimento dichiarativo, ha da sempre avuto natura autonoma, trattandosi per l'appunto di un quadro per così dire "non reddituale".

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.11/E/2010 ha chiarito che nei casi in cui il contribuente **omette** di compilare esclusivamente il modulo RW e gli altri dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata sono corretti, ai fini dell'integrazione è consentita la compilazione e l'invio del solo frontespizio e del modulo RW.

In altri termini l'omissione del quadro RW, quando è stato presentato il modello Unico, può essere sanata mediante la presentazione di una **dichiarazione integrativa** con compilazione, ove gli altri dati contenuti nella dichiarazione trasmessa siano corretti, del solo frontespizio e, appunto, del modulo RW.

Trattasi di un principio agevolmente e pacificamente applicabile nel caso in cui il contribuente ha presentato il modello Unico nell'ambito del quale è contenuto il quadro relativo al monitoraggio fiscale.

Diversamente, potrebbero sorgere problemi interpretativi nell'ipotesi in cui, in luogo del modello Unico, sia stato presentato – nei termini – il **modello 730**, che non comprende il quadro RW. Si ricorda, infatti, che avere un investimento all'estero di per sé non comporta l'obbligo di presentazione del modello Unico in sostituzione del modello 730: il contribuente può usare il modello semplificato per la liquidazione delle proprie imposte (così facendo potendo recuperare velocemente un credito congruaglio del sostituto d'imposta nella propria busta paga o pensione) e presentare un modello Unico nel quale evidenziare gli investimenti all'estero. In caso di omissione del quadro RW (e quindi del modello Unico), occorre domandarsi se la presentazione del 730 da parte del contribuente integri il presupposto di "**dichiarazione originariamente presentata**" necessario per poter trasmettere la successiva dichiarazione integrativa.

Sul punto le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Unico 2015 PF stabiliscono che "*Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il mod. 730/2015, il quadro RW per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le*

*modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2015 Persone fisiche debitamente compilato (**in tal caso il quadro RW costituisce un “quadro aggiuntivo” al modello 730**)”.*

Da un'interpretazione letterale delle indicazioni ministeriali sembrerebbe che il modulo RW debba essere considerato a tutti gli effetti un quadro, ancorché definito come **aggiuntivo**, del modello 730. Da ciò consegue che all'interrogativo precedentemente esposto non può che darsi risposta positiva: **la presentazione del 730 integra il presupposto di “dichiarazione originariamente presentata”**. Pertanto, **la possibilità di regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RW – anche decorso il termine di 90 giorni previsto per la valida presentazione della dichiarazione – deve essere ritenuta altresì possibile nell'ipotesi in cui sia stato presentato il modello 730 in luogo del modello Unico**.

Di opinione conforme è la Fondazione nazionale dei Commercialisti secondo cui con la presentazione del modello 730 “*il contribuente ha regolarmente assolto, in tal modo, all'obbligo di presentazione della dichiarazione, che non può pertanto essere considerata omessa ...*” (circolare del 15 luglio 2015, nota num. 20).

Infine, posta la natura tributaria delle sanzioni da omessa compilazione del quadro RW, si precisa che, in ogni caso, è fatta salva la possibilità di regolarizzare la violazione attraverso l'innovato istituto del **ravvedimento operoso** (art.13 D.Lgs. n.472/97).

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Lo Studiometro misura la leadership

di Michele D'Agnolo

Proseguiamo la serie di articoli dedicata allo stato di salute dello Studio Professionale sotto il profilo organizzativo e manageriale occupandoci oggi del tema **della leadership del professionista**.

Se gestire una posizione di responsabilità all'interno dello studio professionale, in quanto titolari dello studio stesso o siete capi area, sarete in ogni caso responsabili di una squadra che, sotto la vostra guida, dovrà garantire determinati livelli di performance. E quindi dovrete esercitare nei confronti del gruppo la vostra leadership.

Esercitare la propria leadership va oltre la mera gestione di un gruppo di persone. Significa orientarne i comportamenti per il raggiungimento di uno scopo, significa motivarle, garantire in qualunque momento la propria disponibilità nel supportarle a risolvere i problemi, contenere i conflitti e le tensioni, aiutarle anche a utilizzare al meglio il proprio tempo e le proprie risorse. Essere un leader significa mettersi a servizio della propria squadra e non esercitare funzioni dittatoriali. Un capo dirige i suoi collaboratori, un leader li ispira: la differenza di risultato in termini di risposta da parte del vostro staff può essere molto significativa. Considerando che molti professionisti non riescono ad essere nemmeno dei capi, e quando dovrebbero gestire lo studio sembrano ospiti in casa loro, figuriamoci quanta leadership riusciranno a convogliare.

E voi, che tipo di *capo* siete? Carismatico, autorevole, che rende partecipe gli altri, che ascolta, condivide e genera soluzioni e infonde motivazione? O siete autoritari, impositivi, non tenete conto delle opinioni altrui e agite imponendo le vostre direttive e le vostre convinzioni che nessuno deve osare mettere in discussione? La vostra squadra vi dà retta? Crede in voi e si sente parte integrante del progetto di crescita e sviluppo dello studio? O tendete a far sentire lo staff che sovrintendete come mero strumento nelle vostre mani per raggiungere obiettivi che avvertono lontani dai loro interessi?

Lo studiometro ha imparato ad essere molto sintetico in tema di leadership. Bastano tre domande semplici per capire se è lo studio a condurre voi o viceversa.

Verifica delle capacità di leadership del Professionista

1. I collaboratori riescono a contattare il titolare dello studio con facilità?
 - o Se si, esiste una procedura per prendere appuntamento con i titolari dello studio?

2. Il titolare dello studio è sempre puntuale con i collaboratori e con i suoi impegni in genere?
3. Comunicate efficientemente e riuscite ad implementare cambiamenti significativi all'interno dello studio?

Se avete risposto si a tutte e tre le domande trasudate carisma da tutti i pori. Siete davvero sprecati in uno studio professionale. Guardatevi in giro, troverete certamente un lavoro migliore.

Se avete risposto Si ad almeno due domande su tre, siete senz'altro sulla buona strada: siete sufficientemente auto organizzati, e vi mettete sufficientemente a disposizione dei vostri collaboratori, avete rispetto del loro tempo e delle loro necessità, vi adoperate per essere di supporto. Se esercitate la vostra funzione di leader da più di cinque anni siete in odore di santità.

Se avete risposto Si a meno di due delle domande, tenete presente che attualmente lo studio vi percepisce meno assertivo di un ologramma. Se restate a casa sarete apprezzati perché liberate una scrivania. Probabilmente siete un professionista molto capace sul piano tecnico operativo, ma dovete lavorare molto su voi stessi per poter ritagliarvi prima il tempo e poi le competenze per animare la vostra squadra di energia, entusiasmo, determinazione, motivazione e dedizione al lavoro.